



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. Aut. n. 05/2017

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA l'istanza di autorizzazione acquisita al n. 651 del 19/02/2015 del protocollo dell'Ente inoltrata dal Sig. Pasquale Cinone amministratore unico della Società Agricola del Sole con sede in Corato per il progetto selvicolturale di miglioramento boschivo in loc. Cecibizzo in agro di Corato;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi selvicolturali di miglioramento boschivo in popolamenti di conifere in agro di Corato, in località Serra Cecibizzo e Serra Stracciappello, su terreni identificati in catasto al fg 86 p. 9, 26 (parte) e 53 (parte) di proprietà della suddetta Società dell'estensione di 42.18.90 ettari ricadenti in zona B del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 3910 del 08/07/2015;

VISTO che con i provvedimenti autorizzativi n. 58/2015 del 04/12/2015, 23/2016 del 08/10/2016 e 1/2017 del 17/01/2017 di propria competenza, questo Ente ha autorizzato il primo, il secondo ed il terzo lotto di interventi a seguito della trasmissione da parte del proponente delle specifiche autorizzazioni al taglio della Regione Puglia prot. n. AOO_036-27839 del 13/11/2015 e prot. n. 13131 del 14/06/2016, nonché il piedilista di cavallettamento contenente le piante da abbattere firmato e timbrato rilasciati dalla competente Sezione Foreste della Regione Puglia;

VISTO che con nota acquisita al prot. n. 440 del 13/02/2017 il proponente ha trasmesso il piedilista di cavallettamento firmato e timbrato dalla competente Sezione Foreste della Regione Puglia contenente ulteriori piante da abbattere a causa del verificarsi di nuovi attacchi di patogeni appartenenti al genere *Blastofagus* o da rimuovere perché stroncate o abbattute dalle recenti nevicate ad integrazione degli interventi già effettuati nel I e II lotto;

VISTA la nota esplicativa acquisita al prot. 703 del 02/03/2017 con cui il richiedente ha precisato che gli interventi selvicolturali effettuati nel I e II lotto hanno comportato una quota di taglio pari al 10,3% dell'area basimetrica complessivamente calcolata, valore al di sotto di quanto previsto in progetto pari al 14,3% e che l'integrazione prevede una quota di taglio pari al 4,4 % dell'area basimetrica;

VISTO che la rimozione degli elementi abbattuti o pericolanti è necessaria alla messa in sicurezza dell'area anche ai fini antincendio, che la lotta al blastofago è obbligatoria e con l'integrazione richiesta non viene superata la quota di taglio prevista nel progetto;

CONSIDERATO che gli interventi selvicolturali così proposti, sono conformi con quanto previsto dal Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dalle NTA e sono finalizzati al miglioramento degli ecosistemi forestali;

Tutto ciò premesso;

A U T O R I Z Z A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Il sig. Pasquale Cinone nato a Terlizzi il 18/04/1983 in qualità di amministratore unico della Società Agricola del Sole con sede in Corato in via Sant'Elia Z.I. P.IVA 06978280722 proprietaria dei fondi boscati, alla realizzazione degli interventi selvicolturali ad integrazione di quanto già effettuato con i provvedimenti autorizzativi n. 58/2015 del 04/12/2015 e 23/2016 del 08/10/2016 di questo Ente finalizzati al miglioramento boschivo, in popolamenti di conifere, ricadenti in agro di Corato e identificati al fg 86 p. 9, 26 (parte) e 53 (parte) aventi estensione pari a 42.18.90 ettari ricadenti in zona B del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

L'intervento prevede la rimozione di elementi arborei giacenti al suolo o fortemente inclinati o stroncati ed elementi attaccati da coleotteri appartenenti al genere *Blastofagus* presenti nel I e II lotto secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Integrazione alla richiesta di autorizzazione prot.703 del 02/03/2017 con relazione tecnica, piedilista di cavallettamento delle piante da tagliare firmato e vidimato;
2. nota esplicativa acquisita al prot.703 del 02/03/2017

il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. i lavori selvicolturali da realizzare devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nelle disposizioni tecniche dell'Ente approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016;
2. tutti i lavori selvicolturali previsti in progetto comprese le operazioni di eliminazione dei residui, devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
3. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco presenti, con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti;
4. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
5. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
6. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
7. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotritratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
8. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
9. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
10. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

11. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
12. devono essere comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Corato, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, 06/03/2017


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti
